

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 751-A)

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE SALARI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 1<sup>o</sup> settembre 1964 (V. Stampato n. 1284)*

**presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

**di concerto col Ministro del Bilancio**

**col Ministro delle Finanze**

**e col Ministro del Tesoro**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 3 settembre 1964*

---

**Comunicata alla Presidenza il 2 ottobre 1964**

---

**Provvedimenti tributari per l'agricoltura**

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge sottoposto al vostro esame trae origine:

da una sempre maggiore attribuzione del reddito al fattore lavoro;

dalla necessità di stimolare celermente il riordinamento della proprietà attualmente frazionata e dispersa.

Ad alleviare — sia pure leggermente — tale situazione e ad incoraggiare il processo di formazione di nuove più adeguate aziende, il disegno di legge provvede con decorrenza 1° gennaio 1965:

1) a ridurre l'aliquota dell'imposta fondiaria dal 10 per cento al 5 per cento;

2) a ridurre dal 7,50 per cento all'1 per cento l'imposta sui trasferimenti dei beni immobili a titolo oneroso, sui conferimenti degli stessi in società, sulle permutazioni eccetera purchè l'acquirente o i permutanti intendano compiere sui terreni opere di valorizzazione agraria o il conferimento sia riconosciuto, dall'Ispettorato agrario, utile al

riordinamento o alla ricomposizione fondiaria.

Il disegno di legge non prevedeva l'applicazione della suddetta riduzione a favore della permuta, ma la Commissione — consentente il Governo — ha approvato la proposta del relatore di estendere il beneficio anche a tale forma di trasferimento, che si ritiene possa trovare frequente uso e possa così contribuire specie nel campo delle aziende diretto-coltivatrici ad eliminare il dannoso fenomeno della dispersione della proprietà.

La maggioranza della Commissione, pur convinta che di ben altro ossigeno avrebbe bisogno l'agricoltura, è stata concorde nel ritenere che il Governo con il presente disegno di legge abbia compiuto quanto era possibile nell'attuale situazione economico-finanziaria del Paese; e raccomanda pertanto l'approvazione di questo provvedimento all'onorevole Assemblea.

SALARI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO DEL GOVERNO

## Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1965 l'articolo 53 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è sostituito dal seguente:

« L'imposta è dovuta nella misura di lire 5 per ogni cento lire di reddito dominicale imponibile ».

## Art. 2.

L'imposta sui trasferimenti a titolo oneroso dei beni immobili a destinazione agricola o di diritti reali su tali immobili di cui agli articoli 1 e 81, lettera c) ed a quelli che vi fanno richiamo, della tariffa allegato A) al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, nonché sui trasferimenti delle scorte effettuati unitamente al trasferimento dell'immobile, è dovuta nella misura di lire 1 per ogni cento lire di valore, quando l'acquirente intende compiere sul terreno opere di valorizzazione agraria approvate dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Se l'acquirente non esegue le opere in un termine, non superiore a tre anni, stabilito dallo stesso Ispettorato provinciale, sarà tenuto a corrispondere l'imposta nella misura ordinaria e una soprattassa pari al doppio di tale imposta.

Per i conferimenti in società di terreni a destinazione agricola e relativi impianti, fabbricati, attrezzature e scorte, l'imposta è

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

L'imposta sui trasferimenti a titolo oneroso dei beni immobili a destinazione agricola o di diritti reali su tali immobili di cui all'articolo 1 ed a quelli che vi fanno richiamo della tariffa all. A) al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, nonché sui trasferimenti delle scorte effettuati unitamente al trasferimento dell'immobile, è dovuta nella misura di lire 1 per ogni cento lire di valore, quando l'acquirente intende compiere sul terreno opere di valorizzazione agraria approvate dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Per gli atti di permuta di beni immobili a destinazione agricola l'imposta è dovuta nella misura di cui al primo comma quando, per ambedue i permutanti, l'atto sia stato posto in essere esclusivamente per la esecuzione, sui beni permutati, di opere di valorizzazione agraria approvate dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Se l'acquirente od i permutanti non eseguono le opere in un termine da stabilirsi dallo stesso Ispettorato provinciale e non superiore a tre anni saranno tenuti a corrispondere l'imposta nella misura ordinaria e una soprattassa pari al doppio di tale imposta.

*Identico.*

(Segue: *Testo proposto dal Governo*)

dovuta nella misura di cui al primo comma, se il conferimento è riconosciuto utile ai fini del riordinamento e della ricomposizione fondiaria dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Le stesse sanzioni si applicano a carico dell'acquirente che muti la destinazione del terreno agricolo prima che siano decorsi dieci anni dall'acquisto.

Per ottenere l'applicazione dell'agevolazione tributaria l'acquirente deve produrre, insieme con l'atto per la registrazione, un certificato in carta semplice rilasciato dal competente Ispettorato provinciale della agricoltura, con il quale si attesti che trattasi di atto formato a scopo di valorizzazione agraria e si indichi il termine entro cui lo scopo deve essere conseguito. Trascorso tale termine, l'acquirente deve dimostrare, mediante altro certificato del predetto Ispettorato, che furono eseguite le opere di valorizzazione cui l'atto si riferiva. In mancanza di tale giustificazione si applicheranno l'imposta e la soprattassa prevista dal secondo comma.

Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 24 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647 e all'articolo 8 della legge 17 luglio 1910, n. 491.

### Art. 3.

La minore entrata derivante dall'attuazione della presente legge per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, prevista in lire 2 miliardi e 500 milioni, sarà compensata con corrispondente quota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 25, concernente modificazioni al regime fiscale della benzina, degli idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi e dei gas di petrolio liquefatti per autotrazioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Le stesse sanzioni di cui al terzo comma del presente articolo si applicano a carico dell'acquirente o dei permutanti che mutino la destinazione del terreno agricolo prima che siano decorsi dieci anni dall'acquisto.

Per ottenere l'applicazione dell'agevolazione tributaria l'acquirente od i permutanti devono produrre, insieme con l'atto per la registrazione, un certificato in carta semplice rilasciato dal competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura, con il quale si attesti che trattasi di atto formato a scopo di valorizzazione agraria e si indichi il termine entro cui lo scopo deve essere conseguito. Trascorso tale termine, l'acquirente od i permutanti devono dimostrare, mediante altro certificato del predetto Ispettorato, che furono eseguite le opere di valorizzazione cui l'atto si riferiva. In mancanza di tale giustificazione si applicheranno l'imposta e la soprattassa prevista dal terzo comma.

*Identico.*

### Art. 3.

*Identico.*